



DIPARTIMENTO DEL  
**TESORO**

# **LO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA (ART. 18-TER DEL TUF)**

 Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



# IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONSULENZA FINANZIARIA - 1

- ART. 18 – BIS TUF «CONSULENTI FINANZIARI»
- ART. 18 – TER TUF «SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA»
- DECRETO MINISTERIALE 24.12.2008 N. 206  
«Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita' ,  
onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione  
all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari»



# IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONSULENZA FINANZIARIA - 2

- DELIBERA CONSOB N. 17130 DEL 12.1.2010  
«Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d. lgs. N. 58/1998 in materia di consulenti finanziari»
  
- SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MEF  
«Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza per le società di consulenza finanziaria nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali»



# LO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

## ART. 1 DEFINIZIONI

- a) «ALBO»
- b) «SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA»
- c) «CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI»
- d) «EMITTENTI E INTERMEDIARI»
- e) «ORGANISMO»
- f) «TESTO UNICO»
- g) «D.M. 24 DICEMBRE 2008, N. 206»



## ART. 2

# CONTENUTO DELL'ATTIVITA' E DENOMINAZIONE

- Consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti
- Le attività incompatibili (rinvio al Regolamento Consob)
- Denominazione sociale «Società di consulenza finanziaria»



DIPARTIMENTO DEL  
**TESORO**

Titolo presentazione

Luogo, 28/02/2011

5



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

## ART. 3

### REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale ... ***se*** tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti
- ...**non** possono percepire alcuna forma di **beneficio** da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio  
(*no inducements*)
- Regime di informativa all'organismo sui rapporti intrattenuti. L'organismo valuta le dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo



# ART. 4

## REQUISITI PATRIMONIALI

- Obbligo di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale
- Minimo 1 milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e 5 milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo
- L'organismo può adeguare gli importi all'inflazione e prevede un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria



## ART. 5

# REQUISITI DI ONORABILITA' E INDIPENDENZA DEI SOCI

- I soci devono possedere i medesimi requisiti di **onorabilità** previsti dal D.M. 206/2008 per i consulenti persone fisiche
- Requisiti di **indipendenza** dei soci analoghi a quelli previsti per le società di consulenza finanziaria ai sensi dell'art. 3



# ART. 6

## REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

- Coloro che svolgono **funzioni di amministrazione e direzione** devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal D.M. 206/2008
- Coloro che svolgono **funzioni di controllo** devono possedere requisiti di onorabilità del D.M. 206/2008 e requisiti di indipendenza e professionalità stabiliti dal Cod. Civ. per sindaci, componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo di gestione
- Si applicano le **situazioni impeditive** dell'art. 3 D.M. 206/2008
- Il difetto dei requisiti determina la **decadenza dalla carica**



## **ART. 7**

# **REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSULENZA FINANZIARIA PER CONTO DELLA SOCIETA'**

- Il principio di fondo: le persone fisiche che, per conto della società, svolgono l'attività di consulenza nei confronti della clientela devono essere iscritte all'albo dei consulenti finanziari
- Tali soggetti quindi non solo devono possedere tutti i requisiti per l'iscrizione ma devono essere effettivamente iscritti all'albo come consulenti persone fisiche
- A tali soggetti non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal D.M. 206/2008 (si applicano invece alla società i requisiti patrimoniali stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento)



## ART. 8

# DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Vengono modificati i riferimenti temporali contenuti nell'art. 7 del D.M. 206/2008 recante disposizioni transitorie e finali
- Si tratta delle disposizioni in materia di esonero dalla prova valutativa
- I soggetti interessati dovranno richiedere l'iscrizione all'albo entro 6 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'albo medesimo



# Grazie per la cortese attenzione

[roberto.ciciani@tesoro.it](mailto:roberto.ciciani@tesoro.it)



DIPARTIMENTO DEL  
**TESORO**

**MEF** Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze